

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Tribunale ordinario di Torino) — Antonino Accardo e a./  
Comune di Torino**

(Causa C-227/09) <sup>(1)</sup>

*(Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell'orario di lavoro — Agenti di polizia municipale — Direttiva 93/104/CE — Direttiva 93/104/CE come modificata dalla direttiva 2000/34/CE — Direttiva 2003/88/CE — Artt. 5, 17 e 18 — Durata massima dell'orario settimanale di lavoro — Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale — Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo — Effetto diretto — Interpretazione conforme)*

(2010/C 346/24)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale ordinario di Torino

**Parti**

*Ricorrenti:* Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglini, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzio, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergiani Riso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

*Convenuto:* Comune di Torino

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Torino — Interpretazione degli artt. 5, 17 e 18 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18) — Deroghe in tema di riposo settimanale differito e di riposo compensativo — Applicabilità agli agenti di polizia municipale

**Dispositivo**

1) *L'art. 17, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella mo-*

*dificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo, cosicché la circostanza che una professione non sia menzionata in detto n. 2 non impedirebbe che essa possa rientrare nella deroga prevista all'art. 17, n. 3, della direttiva 93/104, nelle due versioni summenzionate.*

2) *In circostanze come quelle di cui alla causa principale, le deroghe facoltative previste dall'art. 17 delle direttive 93/104 e 93/104 come modificata dalla direttiva 2000/34 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non possono essere invocate contro singoli come i ricorrenti nella causa principale. Inoltre, tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che consentono oppure vietano di applicare contratti collettivi come quelli di cui alla causa principale, poiché l'applicazione di questi ultimi dipende dal diritto interno.*

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 29.8.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Gerechthof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Albron  
Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest**

(Causa C-242/09) <sup>(1)</sup>

*(Politica sociale — Trasferimenti di imprese — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Gruppo di società in cui i dipendenti sono impiegati da una società «datrice di lavoro» e assegnati permanentemente ad una società di «gestione» — Trasferimento di una società di gestione)*

(2010/C 346/25)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Gerechthof te Amsterdam

**Parti**

*Ricorrente:* Albron Catering BV

*Convenuti:* FNV Bondgenoten, John Roest

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechthof te Amsterdam — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d'impresa, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Società che raggruppa tutto il personale di un gruppo di società e lo pone a disposizione delle società di gestione di questo in funzione dei loro bisogni — Trasferimento dell'attività di una società di gestione al di fuori del gruppo — Qualifica